

ESENTE DA BOLLO AI SENSI DELL'ART. 2
LEGGE 1.12.1981 n. 692

ORIGINALE



COMMISSARIATO PER GLI USI CIVICI
REGIONE PUGLIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

RG. 1/2011

Il Commissario per la liquidazione degli usi civici di Bari

Dot ANTONIO DE LUCE

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella controversia

TRA

OGGETTO:
Accertamento qualitas
soli arcei in Comune
di Palagranello

**RUBINO PAOLO, MARINELLI VITO, VETRANO VITO, SCALERA
GREGORIO, MAPPAORLANDO, BALESTANICOLA, MIOLA
ANTONIO, MAPPAVINCENZO, MALDARIZZIANGELO,
CARPIGNANO DOMENICO, VALENTE MICHELE, MARTINO
FRANCESCO, MANCINIMARIOSALVATORE, FATIGUSO
VINCENZO, FERRI LUIGI, EFATA COSIMO ANGELO, PERRINI
BARBARA, NOTARANGELO FRANCESCO, BERNARDI E
ALOISO COSIMO**

rappresentati e difesi dall'avv. Cosimo Antonicelli come da mandato in calce al ricorso in giudizio ed elettivamente domiciliato in Bari alla via Piccini 21 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Resta.



[Firma]

RICHIESTA prof. n. 166

del 23/04/2018

Rilasciata n. VNA copie

conformi ~~al~~ su richiesta del

AVV. MARIA GOFFREDO

nell'interesse di //

R.F.I. S.p.A.

Applicati diritti per € 13,48

Bari, 27/04/2018

IL SEGRETARIO CANCELLIERE



E

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA

rappresentata e difesa dall'Avv Maria Goffedo come da mandato in calce all'atto di costituzione ed elettivamente domiciliato in Bari alla piazza Luigi di Savoia 37 via Abate Gimma 98 presso lo studio dell'Avv. Gaetano Scattarelli


nonché

COMUNE DI PALAGIANELLO in persona del suo legale rappresentante pro-tempore

CONTUMACE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 15/3/2011 e notificato il 6/5/2011 Rubino Paolo, Marinelli Vito, Vetrano Vito, Scalera Gregorio, Mappa Orlando, Balestra Nicola, Miola Antonio, Mappa Vincenzo, Maldarizzi Angelo, Carpignano Domenico, Valente Michele, Martino Francesco, Mancini Salvatore Mario, Fatiguso Vincenzo, Ferri Luigi, Efata Cosimo Angelo, Perrini Barbara, Notarangelo Francesco, Bernardi Vito e Aloiso Cosimo nella qualità di cittadini del Comune di Palagianello convenivato dinanzi a questo Commissario per gli Usi Civici la Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. ed il Comune di Palagianello perché fosse dichiarata la reintegra in favore del Comune di Palagianello del terreno occupato ed identificato con atto di esproprio dalla Società Italiana Strade Ferrate Meridionali per la realizzazione della tratta ferroviaria Bari-Taranto.



S

Sostenevano i ricorrenti che il tracciato ferroviario nella parte ricadente nel territorio di Palagianello potesse essere diviso in due tronchi uno insistente sul foglio di mappa 1 ed uno insistente sul foglio di mappe 5 e 6 e per quanto ineriva il secondo tronco il tracciato ricadeva nel Demanio denominato "Parco del Casale" dichiarato dalla Commissione Feudale, demanio universale, e restituito ai cittadini di Palagianello in forza della decisione della Commissione Feudale del 20/ 6 /1810 n.143.


Ritenevano pertanto i ricorrenti che il procedimento espropriativo afferente tale secondo tronco doveva ritenersi illegittimo quindi invalido non potendo ritenersi rientrare nel patrimonio disponibile del Comune di Palagianello in quanto rientrante nel demanio universale di Palagianello in forza della sentenza della Commissione Feudale del 20/6/1810 n.143.

Conseguentemente chiedevano che fosse dichiarata la nullità dell'atto di esproprio nonché del protocollo di intenti intercorso tra la Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. e il Comune di Palagianello, chiamato in causa, relativo alla vendita dell'area in oggetto al prezzo di € 763.000.

Si costituiva ritualmente la Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore contestando quanto dedotto in ricorso chiedendo il rigetto eccependo in via preliminare l'omesso deposito della fascicolo di parte e dei relativi documenti, l'estinzione dell'azione ex art. 3 della legge 1766/1923 nonché chiedeva che fosse dichiarata l'estinzione dei pretesi diritti di uso civico ed infine eccepiva il difetto di giurisdizione del Commissario agli usi civici sulle domande finalizzato ad ottenere le declaratorie di nullità degli accordi intervenuti con il Comune di Palagianello.

Il Comune di Palagianello rimaneva contumace.

Veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio e, precisate le conclusioni dai procuratori, la causa quindi passava in decisione con termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.




MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo va ribadito che rientrano ormai per giurisprudenza costante nella competenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici istituito dalla legge 16 giugno 1927 n. 1766 tutte le controversie concernente l'accertamento dell'esistenza, della natura e dell'estensione dei diritti di uso civico, della qualità demaniale del suolo nonché quelle concernenti la rivendica, intesa come attività diretta al recupero dei suddetti terreni per consentire il pieno e pacifico esercizio del godimento degli usi civici da parte della collettività beneficiaria (Cassazione Sezioni Unite 15-10-1999 n. 720).

In secondo luogo da ultimo con ordinanza a Sezioni Unite del 7/5/2014 n. 9829, definitivamente decidendo su un regolamento di giurisdizione, la Suprema Corte ha altresì sancito definitivamente l'affermazione della giurisdizione del Commissario agli usi civici quale Autorità giurisdizionale competente ai sensi della legge 16 dicembre 1927 n. 1766 art. 29 in ordine a tutte le controversie circa l'esistenza, natura ed estinzione dei diritti di uso civico comprese quelle ove sia contestata la qualità demaniale del suolo ogni qualvolta la soluzione di questioni afferenti a tali materie si ponga come antecedente logico-giuridico di ogni decisione conseguenziale.

Pertanto sulla scorta di tali principi deve essere affermata la competenza del Commissario agli usi civici laddove ci si trovi in presenza di atti dispositivi sui terreni gravati da uso civico qualora sussista la necessità di un accertamento preliminare sull'esistenza di un diritto civico sulle terre in questione o sulla demanialità dei terreni estendendosi la competenza sui campi di domanda relativi a provvedimenti ovvero in genere sugli atti di disposizione dei terreni che risultino gravati da usi civici direttamente collegabili a tale pronuncia.



Va inoltre rigettata l'eccezione sollevata di avvenuta decadenza della richiesta formulata ai sensi dell'art. 3 della legge 16 giugno 1927 n.1766 posto che la stessa va applicata esclusivamente alle azioni dirette al riconoscimento degli usi civici mentre tale decadenza non va applicata quando l'azione sia finalizzata a riconoscere i diritti sui terreni che, appartenendo al demanio universale o comunale, siano propri della stessa collettività degli utenti posto che il legislatore nel prevedere la norma sopra citata si riferiva esclusivamente ai diritti di uso civico su beni altrui (sul punto vi è giurisprudenza costante).

Passando al merito deve ritenersi che la domanda è fondata e va pertanto accolta. Le conclusioni infatti cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio appaiono infatti condivisibili.

Le terre infatti che sono interessate dal tracciato ferroviario devono ritenersi appartenere al demanio universale di Palagianello denominato Parco del Casale partendo dall'esame della decisione 143 del 20 giugno 1810 emessa dalla Commissione feudale (con natura giurisdizionale quindi suscettibile di giudicato) nella causa tra l'ex feudatario ed il Comune di Palagianello.

Tali conclusioni sono anche confermate dalla Regione Puglia nella nota del 28-04-2011.

La circostanza che la cartografia del PUTT/P, come richiamata dal PPTR, non riporti le aree in oggetto tra i beni di uso civico sottoposti a tutela paesaggistica ex art. 142 lett.h D.lgs n. 42/04, non può avere rilevanza trattandosi di censimenti effettuati esclusivamente dall'Amministrazione Comunale. Peraltro, come confermato dal consulente d'ufficio la circostanza che le terre oggetto della controversia siano state interessate da decreto di espropriazione per pubblica utilità non può avere rilevanza posto che risulta che l'espropriazione fu eseguita non nei confronti del Comune quale titolare dei beni civici ma nei confronti di meri detentori ed inoltre i decreti di espropriazione



[Handwritten signature]

non risultano essere stati assistiti dalle autorizzazioni al mutamento di destinazione ad opera del competente Ministero dell'economia nazionale di cui all'articolo 12 della legge 1766/27 , autorizzazioni di cui non vi è traccia in atti e delle quali l'ente resistente RFI ha fornito alcuna prova nonostante ne avesse l'onere.

Il Ctu dott. Gianbattista Bonuomo peraltro è pervenuto alla conclusione per la quale non risultano essere stati reperiti documenti che abbiano escluso le terre ,oggetto della controversia, dal demanio del Comune di Palagianello. Partendo infatti dall'analisi della sentenza della Commissione feudale del 20/6/1810 riguardante il contenzioso tra il Comune di Palagianello e il marchese ex feudatario dell'Università di Palagianello ha sostenuto in conclusione che " la Commissione feudale aveva ripartito il territorio di Palagianello tra il Comune e il Marchese S. Eramo statuendone i diritti, ma non aveva contemplato alcuna presenza di terre messe a coltura che potevano essere considerate private rientranti nel demanio universale del Comune di Palagianello ed esenti pertanto da usi civici".

La conclusione alla quale il consulente tecnico di ufficio dott. Gianbattista Bonuomo è pervenuto, partita dall'esame della sentenza sopra citata della Commissione feudale ,ha trovato riscontro in una serie di documentazione che dal medesimo consulente tecnico è stato elencata: la planimetria del Parco Del Casale riguardante la quotizzazione del 1824 non approvata (reperita in fotocopia in bianco e nero presso gli archivi Commissariali in Bari); la relazione e la planimetria dell'Agente Demaniale geom. Galli del 12110/1869 ; il verbale del 1917 dell'agente demaniale Cav. N. Geofilo; le verifiche demaniali dell'agente demaniale Cav. N. Geofilo e del perito demaniale Raffaele Sabato periodo 1911-1919; la verifica del perito demaniale ing. Luigi Galeone (stato delle arbitrarie occupazioni del 14/04/1928) del 1928; la verifica del perito demaniale dr. Augusto Alemanno del



06/05/1957; la verifica che dalla data di emanazione del Decreto dichiarativo degli Usi Civici del 13 marzo 1928 non risultino riportate, nel registro dei provvedimenti giuridici, Ordinanze e Sentenze, emesse dai vari Commissari Usi Civici pro-tempore che abbiano espulso le terre civiche in questione dal Demanio Universale restituito alla collettività dei residenti di Palagianello dalla sentenza Commissione Feudale n. 143 del 1810; la verifica che la ex p.lla 56 del foglio 6 (occupata dalla prima tratta ferroviaria oggetto dei vari espropri ante 1927) provenga dalla ex p.lla 44 la cui natura giuridica demaniale è stata attestata dall'ufficio usi civici della Regione Puglia in data 09/09/2003 (allegato nella CTP Di Turi) ;

Ha anche precisato il consulente tecnico di aver esaminato i decreti di esproprio esibiti da parte resistente emanati secondo le disposizioni della legge 25/06/1865 n. 2359, ma di "non aver trovato riscontri circa gli estremi di eventuali decreti reali (ante 1927) o di eventuali decreti commissariali approvati dal sovraordinato Ministero dell'Agricoltura e omologati dal Presidente della Repubblica che abbiano potuto estromettere definitivamente le terre oggetto di causa dal Demanio Universale " Parco del Casale"

La istruttoria tecnico giuridica quindi appare espletata in maniera del tutto corretta.

Quindi in conclusione il ricorso proposto va accolto e conseguentemente va dichiarato che le terre già espropriate dalla Società Italiana Strade Ferrate Meridionali rientranti nel territorio di Palagianello ed in passato già asserviti alla ferrovia sono rientranti tuttora nel demanio universale posto che per quanto inerisce il Demanio civico universale non trova applicazione la decadenza di cui all'articolo 3 della legge 1766/27 e non essendo emerso alcun provvedimento autorizzativo al mutamento di destinazione di cui all'articolo 12 della medesima legge.



A handwritten signature or mark, possibly a stylized letter 'R' or a similar symbol, located below the stamp.

Peraltro da parte resistente non è stata addotta nessuna prova idonea a contestare in maniera specifica gli elementi di prova che sono inseriti nella istruttoria demaniale.

In ordine alle spese del giudizio svoltosi dinanzi a Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici di Bari vanno integralmente compensate, ivi comprese le spese di consulenza, tra le parti in riferimento alla complessità della vicenda e alla sussistenza di atti amministrativi illegittimamente emanati.

PQM

Il Commissario per la liquidazione degli Usi Civici di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Rubino Paolo, Marinelli Vito, Vetrano Vito, Scalera Gregorio, Mappa Orlando, Balestra Nicola, Miola Antonio, Mappa Vincenzo, Maldarizzi Angelo, Carpignano Domenico, Valente Michele, Martino Francesco, Mancini Salvatore Mario, Fatiguso Vincenzo, Ferri Luigi, Efata Cosimo Angelo, Perrini Barbara, Notarangelo Francesco, Bernardi Vito e Aloiso Cosimo nella qualità di cittadini del Comune di Palagianello nei confronti della Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. in persona sulle rappresentante pro-tempore ed il Comune di Palagianello in persona del suo sindaco pro tempore ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:


- 1) accoglie ricorso
- 2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali ivi comprese quelle di consulenza.

Così deciso in Bari

10/6/2018

IL DIRETTORE AMM.VO
(Dott. Antonio BELLOMO)

Antonio Bellomo



Il Commissario

Dott. Antonio de Luce

Depositata oggi dodici aprile duemiladiciotto.



IL DIRETTORE AMM.VO

(Dott. Antonio BELLOMO)

Antonio Bellomo

Esente da tassa di registro ai sensi dell'art. 2
della legge 1.12.1981 n. 692

Bari 12.04.2018



IL DIRETTORE AMM.VO

(Dott. Antonio BELLOMO)

Antonio Bellomo